



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Il Giudice per le pensioni cons. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 125/2024

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69127** del registro di segreteria;

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 3 marzo 2023, proposto dalla sig.ra **Z.F.**, nata a OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS c.f.: OMISSIS, elettivamente domiciliata, in Messina, Via Trieste, 1, presso lo studio dell'avv. Salvatore Irrera (c.f.: RRRSVT78A08F158Y; pec: avvocato@pec.studiolegaleirrerait), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovan Battista Macrì Pellizzeri (c.f.: MCRGNB82S14F158X; pec: gmacripellizzeri@pec.it);

CONTRO

- **INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Tiziana G. Norrito (c.f.: NRRTNG70H55F061Y; Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it, c.f.: GRMFNC64R17F158V), giusta procura generale alle liti del Notaio in

Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito

7131, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto alla via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza pubblica del 20 marzo 2024, con l'assistenza della dott.ssa

Michela Montalbano, i procuratori di parte ricorrente e dell'INPS come da

verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Col mezzo introduttivo del presente giudizio la sig.ra Z. F. riassumeva il

giudizio già introdotto presso il Tribunale di Barcellona P.G. (il quale si era

pronunciato nel merito con la sentenza n. 546 dell'8 giugno 2021, rigettando

il ricorso), a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Messina che

aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei

conti, per chiedere il riconoscimento della pensione di reversibilità a figlio

inabile, per il futuro e per i ratei arretrati, con decorrenza dal mese successivo

alla domanda, e la conseguente condanna dell'INPS al pagamento di spese

competenze e onorari da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.

A sostegno della propria pretesa deduceva: a) di avere presentato in data

18.03.2019 regolare domanda all'INPS per ottenere la pensione di

reversibilità del padre, Z. F.; b) in detta domanda parte istante aveva

espressamente fatto presente che era figlio inabile di Z. F. – percettore di

assegni familiari (cfr. cedolino pensione all. n. 2) – deceduto in data

18.08.2006, titolare della pensione DIR – 0801 certificato n. OMISSIS e che

era a carico di quest'ultimo (come da certificato vivenza a carico/stato di

famiglia storico allegato); c) nessuna risposta forniva l'Istituto, in ordine alla domanda presentata, nonostante formale sollecito inviato in data 18.04.2019; d) con missiva del 18.07.2019, la ricorrente veniva convocata per la data del 09.09.2019 presso la Commissione Medica di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di verificare la sussistenza dello stato invalidante; e) la deducente, non poteva presentarsi alla suddetta visita medico legale, poiché convalescente (cfr. certificato medico allegato) e che, nonostante pronta comunicazione, la Commissione non provvedeva a riconvocarla. Affermava, altresì, di essere stata riconosciuta invalida nella misura del 100% e di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti per la liquidazione della pensione di reversibilità a figlio inabile, così come richiesti dalla normativa vigente.

2. Costitutosi in giudizio, l'Istituto previdenziale chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che non vi erano i presupposti per l'erogazione del trattamento di reversibilità per gli anni indicati, posto che allo stato degli atti il ricorrente è carente sia del requisito sanitario, e cioè la inabilità a proficuo lavoro, sia del requisito della vivenza a carico, che non è stato documentato presso Inps, e precisando tra l'altro, con riferimento al primo presupposto, che non è suscettibile di rilevanza il riconoscimento di invalidità civile effettuato ai fini della relativa prestazione assistenziale di cui alla legge 118/1981.

3. All'odierna udienza pubblica l'avv. Irrera contestava il contenuto della memoria Inps e insisteva in ricorso, deducendo che documentalmente sussistono i requisiti che attestano l'invalidità del 100%, e dunque l'inabilità, della sua assistita e la vivenza a carico del defunto padre; pertanto, chiedeva la decisione della causa. L'avv. Norrito si riporta alla memoria e chiedeva la

decisione della causa.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile.

Sussiste, anzitutto, la giurisdizione della Corte dei conti in materia rientrando tale controversia, che ha ad oggetto la reversibilità di un trattamento pensionistico a carico dello Stato (essendo il padre già dipendente dell'aeronautica militare), fra quelle aventi ad oggetto proprio "la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti" ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cass. SS.UU. 7755/2017 citata anche dalla Corte di Appello di Messina nella pronuncia con cui ha declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti).

II. Nel merito il ricorso è infondato per la mancata dimostrazione da parte dell'attore del possesso dei requisiti di legge per ottenere la prestazione.

II.1. Il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di riversibilità è disciplinato artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico

del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali siano le condizioni economiche richieste, precisando che si considerano a carico del dipendente *quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza*, sempre che tali condizioni sussistano *al momento della morte del dipendente o del pensionato* (art. 86).

Il quadro normativo di riferimento è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

La legge 335/1995, art. 1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

II.2. Ciò posto rileva in senso reiettivo la mancata dimostrazione della sussistenza delle *“condizioni economiche”* di cui all'art. 85 del T.U. n. 1092 del 1973, a mente del quale *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni (...) del dipendente statale o del pensionato si*

considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”.

A tal riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che “(...) *la prova della cosiddetta vivenza a carico dell’assicurato del pensionato, richiesta a i fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. 26 marzo 1984, n. 1979*” (così Corte di Cass., Sez. lavoro, n. 15440, del 10 agosto 2004).

Di recente poi la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento coeso della giurisprudenza, statuendo che: “(...) *in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (ex plurimis, Corte di Cass., nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005, 3678/2013)*” (così Corte di Cass., n. 11966, del 9 giugno 2015, n. 24517 del 2014 e n. 14346, del 13 luglio 2016).

Alla stregua del dettato normativo e della giurisprudenza della Suprema Corte, quindi, il requisito della “*vivenza a carico*” postula la ricorrenza di due condizioni: i) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano

maggioresse inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui

all'art. 14 septies della legge 33/1980); ii) il pregresso mantenimento in via

continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa.

Va da sé che l'onere della prova della "*vivenza a carico*" al pari del requisito

sanitario, quali elementi entrambi costitutivi del diritto alla pensione di

reversibilità per cui è causa, incombe sul ricorrente, secondo il principio

generale di cui all'art. 2697 c.c.

La "*condizione economica*" ex art. 85 TU, così intesa, quindi, deve essere

puntualmente documentata dall'istante, mediante l'allegazione di elementi

fattuali e giuridici comprovanti il sostegno totalitario o quanto meno

preponderante del dante causa.

Nello specifico, l'orfano maggiorenne deve fornire prova di trovarsi senza

mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e che al suo mantenimento

concorreva in modo efficiente il dante causa defunto, trattandosi di elementi

"...*entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno*" (cfr. Corte di

Cass., 25 agosto 2006, n. 18520), ai sensi degli artt. 85 e 86 del T.U. n. 1092

del 1973.

Reputa il giudicante che dagli atti di causa emerga solo il primo dei suddetti

presupposti, vale a dire quello della mancanza di mezzi di sussistenza

autonomi per il mantenimento, ma non anche il secondo atteso che non può

ragionevolmente desumersi che al suo mantenimento concorreva in modo

efficiente e continuativo il dante causa defunto.

Ed invero, parte ricorrente, a fondamento della propria istanza come

documentazione giustificativa della propria *vivenza a carico* del defunto

genitore un certificato di residenza storico dal quale si evince che al momento

della morte del padre abitava a Lipari (Me), località Stromboli, in via Pola n. 10, che è lo stesso indirizzo indicato come residenza del padre, per come si evince dal relativo “certificato storico di famiglia” ma non ha allegato né prodotto alcuna documentazione volta a dimostrare la rilevante dipendenza economica dal genitore, sicché non è dimostrato che il padre che godeva della pensione, provvedesse in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento della figlia, in totale assenza di documentazione su eventuali altre fonti di reddito della ricorrente, non escluse quelle di eventuali altri familiari.

II.3. La mancata prova del requisito della *vivenza a carico* del genitore, il cui onere incombe sulla ricorrente, è assorbente rispetto all’ulteriore verifica della sussistenza del requisito dell’inabilità, che peraltro non è stata neppure oggetto di riconoscimento in via amministrativa.

A tal ultimo riguardo occorre, comunque, osservare che, in disparte la riserva di amministrazione talché sul punto avrebbe dovuto pronunciarsi il competente organo tecnico prima di adire le vie giudiziali (parte ricorrente allega, al riguardo, di essere stato destinatario della convocazione a visita cui non ha potuto partecipare per esigenze asseritamente documentate e comunicate all’organo ma non risulta che abbia reiterato la richiesta di convocazione), parte ricorrente a sostegno della pretesa allega unicamente il possesso dello stato di invalidità civile al 100%; sennonché è noto che tale prospettazione non può ritenersi bastevole in quanto, come ribadito recentemente dalla Corte Suprema, i parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile (legge n.118 del 1971) nulla hanno a che vedere con i riferimenti all art. 8 legge n.222 del 1984 e all art. 22 legge

n.903 del 1965 in quanto afferenti a materia assistenziale, i primi, e a materia previdenziale, i secondi (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28614/2020): la giurisprudenza contabile ha ben evidenziato che la inabilità al proficuo lavoro non può ritenersi coincidente, né in astratto né in concreto, con il requisito sanitario del diritto ad assegno per invalidi civili (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Toscana, sent. n. 78/2022; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 592/2021; Sez. giur. Calabria, sent. n. 312/2021). Ciò comporta che in relazione alle capacità lavorative concrete vi possono essere casi di invalidi civili al 100%, anche con accompagnamento, in cui residua una capacità lavorativa e, viceversa, casi di soggetti inabili in concreto al lavoro pur con una invalidità civile di percentuale inferiore.

Dalla mancata prova di tali fatti costitutivi del diritto al richiesto trattamento di reversibilità discende l'infondatezza del ricorso che va pertanto respinto.

III. Quanto alle spese legali, sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della circostanza che l'INPS non si era pronunciata con un provvedimento espresso in sede amministrativa, ancorché sollecitata dal ricorrente sia pure prima della convocazione a visita e non anche dopo.

IV. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

V. Ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018. Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22, nonché dell'art. 52, del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente ed altri dati identificativi dovranno essere omessi ed oscurati e non potranno essere resi pubblici nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica quale giudice pensionistico, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata in data 22 marzo 2024 in Palermo

Pubblicata il 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Il Giudice

Gioacchino Alessandro

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Z.F. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)